



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**IL CAPO SETTORE
IL COMANDANTE**

Ordinanza n° 1/2017

Prot. 000010

PREMESSO che il Prefetto di Lecce con nota n. 116600 Area III-Ter del 28/12/2016 ha comunicato il calendario delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi e di divieto per l'anno **2017**;

RITENUTO adottare analogo provvedimento valido anche per il centro abitato di Salice Salentino;

VISTO l'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione nel centro abitato dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

VISTE le direttive impartite al riguardo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto ministeriale Prot. n. 439 del 13/12/2016, concernente le limitazioni della circolazione stradale dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi e di divieto per l'anno **2017**;

VISTO l'art. 107 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n° 267,

ORDINA

Art. 1

1. Si dispone di vietare la circolazione, nel centro abitato, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno **2017** di seguito elencati:

- tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 15 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del I maggio;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del I giugno;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del I luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 2 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 8 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 22 luglio;

- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 28 luglio;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 luglio;
- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 12 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 26 agosto;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1 novembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre:
- dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 23 dicembre:
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre:
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione.

Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Articolo 2

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
 - m 1) giornali, quotidiani e periodici;

- m 2) prodotti per uso medico;
- m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
- p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
- r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2 . Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

- a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
- c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Articolo 3

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi i veicoli muniti di autorizzazione prefettizia.

Articolo 4

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica altresì per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli

3

POLIZIA LOCALE

Via Vittorio Emanuele II, 15 – Tel 0832731348 – Fax 0832723341

poliziamunicipale@comune.salicesalentino.le.it

pm.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it

www.comune.salicesalentino.le.it

adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Articolo 5

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 30 maggio al 13 settembre compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, prevista nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità ritenuti necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Articolo 6

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e di provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie, previste dalle vigenti disposizioni in materia, nei confronti dei trasgressori.

li 03/01/2017

**IL CAPO SETTORE
COMANDANTE LA P.L.
Carlo CICALA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa